

# **Circolare Legge di bilancio 2025: novità in materia di lavoro**

04/2025

Gennaio 2025

Padova, 10.01.2025

Circ2504 Legge di Bilancio 2025: novità in materia di lavoro

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**A. MISURE A SOSTEGNO DEL POTERE DI SPESA DEI LAVORATORI**

**Imposte, detrazioni e riduzione del cuneo fiscale**

Confermate e rese strutturali le 3 aliquote IRPEF per le persone fisiche: 23%, fino a 28.000 euro; 35% da 28.000 a 50.000 euro; 43% per i redditi superiori a 50.000. Per i lavoratori con reddito inferiore a 15.000 euro le detrazioni aumentano a 1.955 euro (+75 euro) e viene confermato il trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro annui (in presenza di imposta a debito).

Per i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (rapportato all'intero anno) è riconosciuta una somma percentuale sul reddito, netta e che non concorre alla formazione del reddito pari a:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per i lavoratori con reddito superiore a 20.000 euro, ma pari o inferiore a 32.000 euro è previsto un importo di 1.000 euro.

Per i lavoratori con reddito superiore a 32.000 euro, ma inferiore a 40.000 euro, l'importo di 1.000 euro è ridotto in misura percentuale, fino ad azzerarsi.

**Detassazione per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistiche e alberghiere**

Fino al 30.09.25 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi; il datore di lavoro sconterà dal modello F24 del mese l'importo erogato al lavoratore. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000€, nel periodo d'imposta 2024.

---

Sinaco S.r.l. • Via Forcellini, 150 • 35100 Padova

Tel. 049 8033850 • Fax 049 8033852 • e-mail: sinaco@sinaco.it • www.sinaco.it

Cap. Soc. € 25.000,00 n. R.Imp. Cod.Fisc. e P.IVA 01781070287

### **Detassazione delle mance nel turismo**

Si innalza il limite reddituale di applicazione della tassazione che passa dagli attuali 50.000 euro a 75.000 euro annui e sale dal 25% al 30% il limite annuo del beneficio ammesso.

### **Premi di produttività**

Confermata, fino al 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività pari al 5%. Per accedere alla misura è necessario che il premio derivi dalle previsioni di un contratto di II livello regolarmente depositato.

## **B. FIRINGE BENEFIT, RIMBORSI SPESA E WELFARE AZIENDALE**

### **Fringe benefit auto**

Per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo ai lavoratori a partire dal 1° gennaio 2025, si applica una percentuale di calcolo sul valore definito dalle tabelle ACI pari al 50%. La percentuale si riduce al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per i veicoli ibridi plug in. La modifica penalizza i fringe benefit per auto a benzina e gasolio a bassa e media emissione di CO<sub>2</sub>, mentre risulta più vantaggiosa per le auto ad alta emissione. Attenzione: la misura si applica SOLO alle nuove assegnazioni.

### **Tracciabilità delle spese di trasferta**

Per le trasferte fuori dal territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate con metodi tracciabili (bonifico, versamento postale, carta di credito e carta prepagata). Tali somme, sostenute per le spese di trasferta di lavoratori dipendenti ed autonomi, sono deducibili dal reddito solo se pagate con metodi tracciabili.

### **Welfare aziendale e fringe benefit**

Confermata, fino al 2027, la possibilità di erogare fringe benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1000€; se il lavoratore ha figli a carico (che non sono in affidamento esclusivo all'altro genitore e che percepiscono reddito inferiore a 4.000€ se con età inferiore a 24 anni, 2840,51€ per età superiore) il limite di esenzione aumenta a 2000€ (questo limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa richiesta scritta al datore di lavoro).

Rientrano nell'elenco dei fringe benefit il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto, gli interessi sul mutuo prima casa.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, che spostano la residenza nel comune di lavoro, qualora situato ad almeno 100 km dalla residenza precedente, è previsto un benefit per spese di locazione e manutenzione del fabbricato pari a 5.000 euro annui, per due anni. La misura è erogabile solo su richiesta del lavoratore, che nell'anno precedente non deve aver percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 35.000 euro.

## **C. DISOCCUPAZIONE**

### **Naspi e disoccupazione**

Da gennaio 2025, saranno necessarie almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione volontaria avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria che dà diritto all'assegno. In mancanza del requisito, non sarà possibile accedere alla Naspi. Nello specifico, ciò comporta che qualora un lavoratore si dimetta o risolva consensualmente il rapporto di lavoro, e venga poi assunto e successivamente licenziato da un altro datore di lavoro, potrà godere della Naspi solo qualora il secondo rapporto di lavoro, che ha dato diritto all'indennità Naspi, abbia avuto una durata di almeno 13 settimane.

### **Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo**

La domanda può essere presentata se il lavoratore ha percepito un reddito pari o inferiore a 30.000 euro, con un numero minimo di 51 giornate richieste di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini della durata, si computano anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Il periodo valido per la presentazione della domanda è esteso dal 30 marzo al 30 aprile.

## **D. MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'**

### **Decontribuzion lavoratrici madri**

È previsto un esonero parziale (in misura ancora da definirsi) della quota dei contributi previdenziali a carico di lavoratrici madri dipendenti e autonome. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10<sup>o</sup> anno di età del figlio più piccolo.

Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18<sup>o</sup> anno di età del figlio più piccolo.

La misura è ammessa per le lavoratrici dipendenti titolari di un reddito (imponibile previdenziale) pari o inferiore a 40.000 euro; mentre per le lavoratrici autonome l'esonero deve essere rapportato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti.

### **Congedi parentali**

L'indennità per congedo parentale viene riconosciuta all'80% per 3 mesi, in alternativa fra i due genitori, entro i 6 anni di vita del bambino (o entro il 6<sup>o</sup> anno di adozione).

La disposizione si applica ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

## **E. MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE**

### **Super deduzione del costo del lavoro**

Confermata, fino al 2027, la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella misura del 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, del 130% per chi assume lavoratori "svantaggiati", ovvero: persone con disabilità -

giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile (under 30) - donne di qualsiasi età con almeno due figli minori - ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione - minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare. La misura rimane subordinata all'incremento occupazionale.

### **Decontribuzione sud**

In alternativa alla decontribuzione sud, cessata al 31.12.2024, sono stati introdotti due esoneri contributivi: uno per le micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) ed un secondo esonero per le imprese che occupano oltre 250 lavoratori.

Gli incentivi spettano, per 12 mensilità, per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni dell'area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), con misure a scalare ed in vigore fino al 2029.

Nell'attesa di ricevere dagli Enti preposti i chiarimenti operativi necessari, Lo Studio rimane a disposizione.

Cordiali saluti.

Sinaco s.r.l.